

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA



Regione Umbria

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 29 aprile 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

TESTI COORDINATI

Testo della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, concernente «**Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 13 «**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)**»

---

Testo del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, concernente «**Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)**», coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, recante «**Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14 (Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica))**»

**TESTI COORDINATI**

Testo della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, concernente «**Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica**» (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 febbraio 2010, n. 7) coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 13 «**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)**» (in s.o. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione 15 aprile 2015, n. 21).

**AVVERTENZA:**

Il testo coordinato è stato redatto a cura della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 13 sono evidenziate con carattere corsivo grassetto.

## TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Principi)

1. La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale e in conformità con l'ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.

### Art. 2 (Finalità)

1. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dalla presente legge, intende perseguire:

a) l'affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell'identità delle comunità insediate;

b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso gli utenti e gli operatori di settore, dei valori dell'architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei;

c) l'incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio.

2. In particolare la presente legge si propone di:

a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;

b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l'uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l'ambiente storico-artistico e naturale.

### Art. 3 (Definizioni)

(Testo dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, con la sostituzione della lettera b) e l'abrogazione delle lettere e) ed f) al comma 1)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;

b) **progetto o progettazione: la progettazione architettonica di edifici e di oggetti di design, del paesaggio e di aree urbane o da urbanizzare;**

- c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;
- d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
- e) *(abrogata)*;
- f) *(abrogata)*.

#### Art. 4

##### *(Qualità della progettazione, ruolo dei soggetti)*

(Testo dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, con la sostituzione del comma 1 e la sostituzione di alcune parole ai commi 4 e 5)

**1. *La Regione promuove l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura e del design, nonché del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.***

2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell'architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell'impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dalla presente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all' articolo 8 , curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

4. ***Le imprese e i soggetti privati*** contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.

5. ***I progettisti abilitati, singoli o associati,*** possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.

#### Art. 5

##### *(Forme di promozione della progettazione di qualità)*

(Testo dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, con l'abrogazione del comma 3)

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

- a) il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica;
- b) il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica;

- c) il concorso a tema promosso dalla Regione;
  - d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.
2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:
- a) il premio di architettura e di disegno urbano;
  - b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;
  - c) la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.
3. *(Abrogato)*.
4. I bandi emanati per l'attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell'Ordine professionale degli architetti e dell'Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.
5. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all' articolo 13.

## TITOLO II PROCEDURE CONCORSUALI

### Art. 6

#### *(Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche)*

(Testo dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, con la soppressione di alcune parole al comma 1, l'abrogazione del comma 3 e la sostituzione di alcune parole al comma 4)

1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, lettera d), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.
3. *(Abrogato)*.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 163/2006, per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a **progettisti** di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell'albo professionale da non più di cinque anni.
5. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

## Art. 7

*(Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica)*

1. Il concorso di idee consente all'Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l'assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.

2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l'idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere processi partecipativi.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.

## Art. 8

*(Concorso a tema di iniziativa della Regione)*

(Testo dell'articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così modificato ed integrato dall'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, con la sostituzione di alcune parole ai commi 1 e 4, l'abrogazione dei commi 2, 3 e 5 e l'aggiunta dei commi 7 bis e 7 ter)

1. Il concorso a tema consiste nell'individuazione da parte **della Giunta regionale, mediante bando pubblico** di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale e nell'invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.

2. *(Abrogato).*

3. *(Abrogato).*

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al **comma 1**, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. *(Abrogato).*

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui all' articolo 5, comma 5.

**7 bis. La Regione non può finanziare, sotto qualsiasi forma, interventi o la realizzazione degli stessi, in difformità dai progetti vincitori del concorso a tema di cui al presente articolo.**

**7 ter. La Regione riconosce una priorità nell'assegnazione delle risorse ai Programmi Urbani Complessi di cui all'articolo 68 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, che ricomprendono anche progetti vincitori di concorsi a tema di cui al presente articolo.**

## Art. 9

*(Concorso di progettazione: riduzione degli oneri)*

(Testo e rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così sostituiti dall'articolo 6 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13)

1. ***Le imprese e i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dei benefici di cui al comma 2, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 5.***

2. ***I comuni, per gli interventi ricompresi nei concorsi di progettazione di cui al comma 1, possono ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione.***

### TITOLO III PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA DI QUALITÀ

#### Art. 10

*(Premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano)*

1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell'architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.

2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.

3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.

#### Art. 11

*(Borse di studio)*

1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari, nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all'articolo 12 .

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui all'articolo 13 seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all'articolo 12.

#### Art. 12

***(Rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica)***

*(Testo e rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13)*



**1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, in collaborazione con gli enti locali adotta il rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica che contiene il monitoraggio delle attività svolte e i risultati conseguiti finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.**

Art. 13

*(Commissione regionale per la progettazione di qualità)*

1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all'articolo 5, comma 2 e per la redazione del rapporto annuale di cui all'articolo 12, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all'articolo 5, comma 5 .

Art. 14

*(Tutela del diritto d'autore dei progetti pubblicati negli eventi e attraverso i media)*

1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all'opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell'opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.

2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.

Art. 15

*(Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità)*

1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le Province ed i Comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall' articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Art. 16

*(Norma finanziaria)*

(Testo dell'articolo 16 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, così integrato dall'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, con l'aggiunta del comma 1 bis)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la spesa complessiva di euro 30.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 ripartita nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.2.011 (n. i.) denominata "Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano" (cap. 7036 n. i. e cap. 7037 n. i.);



b) per gli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.006 denominata "Politiche integrate per i centri storici" (cap. 5827 n. i.).

1 bis. *A partire dall'anno 2015 le spese per la Commissione di cui all'articolo 13, precedentemente imputate al capitolo 5827 e stimabili annualmente in euro 500,00, sono imputate alla unità previsionale di base 02.1.005, denominata "Amministrazione del Personale" (cap. 560 del bilancio regionale – "Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni – spese obbligatorie").*

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base 03.1.002 denominata "Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale" (cap. 1492).

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

ALLEGATI: Allegato A –

(L'allegato A della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 è abrogato dall'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 13)

NOTE

Note all'articolo 6, commi 2 e 4:

Il testo vigente degli articoli 99, comma 4 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (pubblicato nel s.o. della Gazzetta ufficiale 2 maggio 2006, n. 100), sono i seguenti:

«Sezione III  
Concorsi di progettazione

**Art. 99.** Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) (406)

*Omissis.*

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

*Omissis.*

**Art. 128.** Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.».

*Nota all'articolo 8, comma 7 ter:*

Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante «Testo unico governo del territorio e materie correlate» (pubblicata nel s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 28 gennaio 2015, n. 6), è il seguente:

**«Art. 68** Formazione dei programmi urbani complessi.

1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, caratterizzato da pluralità di interventi pubblici e privati.

2. I comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto delle aree che necessitano di interventi di riqualificazione e rigenerazione edilizia, urbanistica, ambientale e socioeconomica e di integrazione con infrastrutture, servizi e dotazioni territoriali e funzionali. Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, sia pubbliche che private.

3. Il programma urbano complesso prevede la rimozione o l'attenuazione delle cause che sono all'origine dei fenomeni di degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:

a) il recupero di aree degradate o sotto utilizzate, la ristrutturazione di edifici esistenti e la costruzione di edifici con funzioni residenziali per una quota non inferiore al trenta per cento in termini di SUC degli immobili interessati dagli interventi;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo non superiore al cinquanta per cento del finanziamento pubblico;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nella definizione del programma con particolare riferimento agli aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle attività di natura socio-sanitaria e culturale;

d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla ripresa delle attività economiche e sociali, compresa la gestione di servizi culturali;

e) eventuali interventi su aree contigue all'abitato o su altre aree purché necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni territoriali e funzionali minime ovvero dove sono localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in applicazione delle relative normative.».

*Nota all'articolo 15, comma 1:*

Il testo vigente dell'articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 16 luglio 1941, n. 166), è il seguente: .

**«Art. 20**

*Omissis.*

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.».

*Nota all'articolo 16, comma 3:*

Il testo dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria», (Pubblicata nel s.o. al Bollettino ufficiale della Regione 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«**Art. 27** - Legge finanziaria regionale.

*Omissis.*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

*Omissis*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

*Omissis.».*

Testo del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, concernente «**Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)**» (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 24 ottobre 2012, n. 46), coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, recante «**Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14 (Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica))**» (in s.o. n. 3 al Bollettino ufficiale 15 aprile 2015, n. 21).

#### AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto a cura della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dal regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6 sono evidenziate con carattere corsivo grassetto.

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica), disciplina:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 6/2010;

b) la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale per la progettazione di qualità di cui all'articolo 13 della l.r. 6/2010, di seguito Commissione.

Art. 2  
(Bando per l'individuazione di aree tematiche)

(Testo dell'articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, così modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, con la sostituzione di alcune parole ai commi 1 e 4 e la soppressione di alcune parole al comma 3)

1. Ai fini del miglioramento della qualità urbana, la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 6/2010, predispone, **previo parere** della Commissione, un bando pubblico per l'individuazione di una o più tematiche territoriali di particolare interesse sulle quali svolgere il concorso a tema di cui all'articolo 3.

2. Nel bando di cui al comma 1, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale della Regione stessa sono stabilite altresì, le modalità di adesione e la documentazione tecnica da presentare da parte dei comuni.

3. I comuni, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della l.r. 6/2010 trasmettono alla Regione l'individuazione nel proprio territorio di uno o più ambiti significativi che presentano le caratteristiche descritte nel bando stesso.

4. La Commissione **si esprime sugli** ambiti significativi presentati dai comuni sulla base delle indicazioni del bando e predispone una proposta di concorso a tema da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 3  
(Concorso a tema di iniziativa regionale)

(Testo dell'articolo 3 del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, così modificato ed integrato dall'articolo 2 del regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, con la soppressione di alcune parole ai commi 2 e 4 e l'aggiunta di alcune parole al comma 3)

1. La Giunta regionale pubblica nel BUR e nel sito istituzionale della Regione un bando per il concorso a tema di cui all'articolo 8, comma 5 della l.r. 6/2010.

2. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 6/2010 che presentano proposte progettuali secondo le modalità definite nel bando di cui al comma 1.

3. I vincitori del concorso sono individuati dalla Giunta regionale, previa valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi **e di fattibilità** delle proposte progettuali, effettuata dalla Commissione.

4. La Regione può rendere pubblici gli elaborati progettuali ritenuti di particolare interesse mediante mostre, cataloghi, articoli, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta opportuna.

Art. 4  
(Garante dell'intervento)

(Testo dell'articolo 4 del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, così modificato dall'articolo 3 del regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, con la sostituzione del comma 1 e l'abrogazione del comma 3)

1. ***Qualora il comune o i comuni in forma associata interessati dal progetto vincitore affidino i successivi livelli di progettazione a soggetto diverso dal vincitore del concorso a tema, possono nominare garante dell'intervento il soggetto vincitore del concorso stesso. A tal fine nel quadro economico degli interventi può essere individuata una quota destinata all'espletamento dell'attività del garante.***

2. Il garante dell'intervento assicura la coerenza tra il progetto da realizzare e la proposta vincitrice del concorso a tema.

3. (Abrogato).

Art. 5

*(Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati)*

1. Gli organismi di diritto pubblico indicano il concorso di progettazione secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale.

2. Il concorso di progettazione indetto da organismi di diritto privato e da soggetti privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. 6/2010 deve, in particolare, elevare la qualità dell'ambiente urbano e rurale e promuovere l'architettura di qualità.

3. I comuni, anche in forma associata, preso atto del bando di progettazione presentato da organismi di diritto privato e da soggetti privati, possono concedere agli stessi la riduzione degli oneri per le urbanizzazioni secondarie e del costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento.

4. Al fine di beneficiare delle riduzioni di cui al comma 3, gli organismi di diritto privato o i soggetti privati che indicano il concorso di progettazione devono garantire in particolare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

5. La Giunta regionale nell'assegnazione di contributi per interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilità previsti dai piani di settore di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) attribuisce un punteggio aggiuntivo agli interventi per i quali è stato espletato concorso di idee, concorso a tema e/o concorso di progettazione.

Art. 6  
(Commissione regionale per la progettazione di qualità)

(Testo dell'articolo 6 del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, così modificato dall'articolo 4 del regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, con al comma 1 la sostituzione della lettera b), la sostituzione di alcune parole alla lettera c) e l'abrogazione delle lettere f) e g) e al comma 4 la soppressione di alcune parole)



1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, ed è composta da:

a) il coordinatore regionale dell'Ambito competente in materia di territorio con funzioni di Presidente;

b) ***il dirigente regionale in materia di urbanistica;***

c) ***due*** docenti universitari in materia di composizione architettonica, disegno e rilievo e storia dell'architettura;

d) un rappresentante dell'ordine degli architetti della provincia di Perugia e Terni;

e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia di Perugia e Terni;

f) *(abrogata)*;

g) *(abrogata)*;

h) un rappresentante dell'Accademia di belle arti Pietro Vannucci di Perugia.

2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato alla struttura competente in materia.

4. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta un gettone di presenza giornaliero nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o dei collegi comunque denominati e il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

#### Art. 7

##### *(Compiti della Commissione)*

(Testo dell'articolo 7 del regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14, così integrato dall'articolo 5 del regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 6, con l'aggiunta della lettera d bis) al comma 1 e l'aggiunta di una parola alla lettera c) del comma 2)

1. La Commissione ha il compito di:

a) selezionare gli ambiti significativi presentati dai comuni e predisporre una proposta di concorso a tema da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) valutare gli aspetti tecnico-qualitativi delle proposte progettuali presentate per i concorsi a tema di cui all'articolo 3;

c) redigere la proposta del rapporto annuale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 6/2010 contenente in particolare l'indicazione dei temi da sottoporre a concorso a tema e le tematiche oggetto di borse di studio;

d) selezionare gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca per la formulazione della graduatoria oggetto di borse di studio di cui all'articolo 11 della l.r. 6/2010.

***d bis) esprimere pareri su progetti, trasformazioni urbanistiche e proposte di pianificazione qualora richiesto dalla Giunta regionale.***

2. La Commissione, inoltre:

a) formula proposte per il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2010;

b) formula proposte per la richiesta al Ministero competente in materia di beni e attività culturali, delle dichiarazioni di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/2010;

c) predispone *periodicamente* un report illustrativo della situazione della qualità architettonica nella Regione.

Art. 8

*(Norma transitoria)*

1. Fino alla nomina della Commissione i compiti assegnati alla stessa sono esercitati dalla Commissione nominata con delibera della Giunta regionale 18 aprile 2011, n. 365.

NOTE

*Nota all'articolo 1, comma 1:*

La legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) è riportata, coordinata con le modifiche apportata dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 13, nel presente Bollettino ufficiale della Regione.

*Note all'articolo 2, commi 1 e 3:*

Per la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

*Note all'articolo 3, commi 1 e 2:*

Per la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

*Note all'articolo 5, commi 2 e 5:*

- Per la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante «Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici» (pubblicata nel s.o. n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione 27 gennaio 2010, n. 5), è il seguente:

«**Art. 6** - Piani di settore.

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, concede un contributo finanziario comprensivo dell'onere per spese tecniche, dell'acquisizione dell'opera pubblica al patrimonio pubblico, dell'IVA e di altri eventuali oneri di legge.

2. I piani di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui all'articolo 5, sono attuati nel rispetto di procedure amministrative uniformi, indicate con Delib.G.R. da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed individuano:

- a) l'entità del contributo assegnato a ciascun intervento;
- b) i tempi assegnati per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo da porsi a base della gara di appalto;
- c) i tempi assegnati per la consegna, per l'ultimazione, per il collaudo o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- d) i tempi assegnati per l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti;
- e) le quote di finanziamento da erogare nel corso dei lavori;
- f) le modalità per l'eventuale revoca dei finanziamenti assegnati, qualora non vengano rispettati i tempi per le fasi di realizzazione, nonché per la loro immediata assegnazione ad altri soggetti aventi titolo nel corso dello stesso anno finanziario;
- g) una quota da destinare ad interventi di manutenzione relativi ad opere già realizzate.

2-bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 95 del d.lgs 163/2006.

2-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2-bis.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera e), durante la fase di esecuzione dei lavori, è subordinata alla trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 10, da parte dei soggetti aggiudicatari, di un rapporto trimestrale inerente l'avanzamento dei lavori.».

*Note all'articolo 7, commi 1, lettere c) e d) e 2, lettere a) e b):*

Per la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

---

---

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---

---